

N. 718-1423-1488-C

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 3 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1577)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 gennaio 2003

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA; PALMA, SAPONARA, PANIZ, ZANETTIN, ORICCHIO; VITALI

Modifiche al codice di procedura penale in materia
di applicazione della pena su richiesta delle parti

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 gennaio 2003*

(Relatore: **GHEDINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminata la proposta di legge n. 718 e abb-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel testo risultante dalla approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito,

rilevato che le disposizioni da essa recate attengono alla materia « giurisdizione e norme processuali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DALLA II
COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, **in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato** ».

TESTO
MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. **All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni **soli o congiunti a pena pecuniaria.**

1-bis. **Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale** »;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. **Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:**

« 1. *Identico.*

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, **qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria** ».

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone con separata ordinanza una delle misure di cui al periodo precedente e, qualora disponga la misura dell'affidamento in prova, l'ordinanza contiene le prescrizioni e le forme di controllo previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge

Soppressa.

n. 354 del 1975 e l'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-ter. La decisione di rigetto di cui al comma *3-bis*, non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

ART. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, » sono inserite le seguenti: « quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, »;

ART. 2.

1. *Identico:*

a) **il comma 1 è sostituito dai seguenti:**

« 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva **solì o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.**

ART. 2.

1. *Identico:*

a) il comma 1 è sostituito **dal seguente:**

« 1. *Identico* ».

b) al comma 2, dopo le parole: « Il reato è estinto » sono inserite le seguenti: « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: « delle sentenze di condanna » sono inserite le seguenti: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ».

1-bis. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Il reato è estinto » sono inserite le seguenti: « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni **soli o congiunti a pena pecuniaria,** ».

ART. 3.

1. **All'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

« 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 630 ».

ART. 4.

1. **All'articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:**

« 2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia

Soppresso.

b) identica.

ART. 3.

1. **Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: « delle sentenze di condanna » sono inserite le seguenti: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ».**

Soppresso.

Soppresso.

nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno ».

ART. 5.

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente »;

ART. 4.

1. *Identico:*

a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale »;

	<p>b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;</p> <p>c) l'articolo 60 è abrogato.</p>	<p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica.</i></p>
<p>ART. 4.</p> <p>1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice.</p>	<p>ART. 6.</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze previste dall'articolo 444 dello stesso codice pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge medesima.</p> <p>2. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.</p>	<p>ART. 5.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>1. Identico.</i></p>

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a trenta giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a **quarantacinque** giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

4. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

2. Identico.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

€ 0,26



14PDL0042470